

Regolamento per l'organizzazione e la gestione del percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFU universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui al D.L. 59/2017 ed al D.M. 616/2017

Art. 1) Istituzione, attivazione e finalità

1. Ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2017, n. 616, l'Università degli Studi dell'Aquila istituisce e attiva, anche in consorzio o in convenzione con altre istituzioni universitarie o accademiche, uno specifico percorso formativo per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (di seguito denominato PF24).
2. Il percorso formativo consente agli interessati l'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche richiesti per l'ammissione al concorso secondo le nuove disposizioni del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, in attuazione della L. 13 luglio 2015, n. 107 e disciplinati dal D.M. 616/2017.
3. Sono garantiti almeno 4 insegnamenti universitari da 6 CFU ciascuno, uno per ognuno dei 4 ambiti disciplinari previsti dalla vigente normativa, ossia: (a) pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione (M-PED); (b) psicologia (M-PSI); (c) antropologia (M-DEA/01); (d) metodologie e tecnologie didattiche generali (M-PED/03-04). Le specifiche attività formative del PF24 saranno attivate di anno in anno e coerentemente con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A, B, e C del D.M. 616/2017.
4. Per quanto riguarda l'ambito delle Metodologie e tecnologie didattiche, l'offerta formativa potrà prevedere attività diversificate a seconda della classe di concorso, concernenti le metodologie e tecnologie didattiche per gli specifici insegnamenti, secondo quanto previsto dall'allegato C al D.M. 616/2017.
5. Il PF24 ha la durata di un anno accademico e si conclude entro il 31 luglio dell'A.A. di attivazione

Art. 2) Comitato ordinatore per il PF24

1. Il comitato ordinatore costituito nell'ambito dell'Università svolge i seguenti compiti:
 - a. definisce per ogni A.A. il contenuto del PF24, indicando gli insegnamenti per i quali gli interessati possono ottenere il riconoscimento e l'offerta formativa eventualmente da attivare, con l'individuazione dei relativi responsabili;
 - b. valuta i Piani di Studio individuali nel rispetto delle disposizioni del DM 616/2107, e in particolare le attività formative pregresse per le quali gli interessati presentano richiesta di riconoscimento di crediti.

Art. 3) Iscrizioni al PF24

1. Per iscriversi è necessario:
 - presentare richiesta di iscrizione, sia per coloro che abbiano già conseguito il diploma di laurea, sia per coloro che alla data di iscrizione al percorso formativo risultino essere iscritti a un Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato, Master, Scuola o Corso di Specializzazione dell'Università degli Studi dell'Aquila, secondo le modalità e le procedure stabilite e rese note nella pagina web istituzionale;

- corrispondere gli oneri amministrativi negli importi e nelle modalità indicate più avanti. Sono esentati dal pagamento di tali oneri amministrativi, coloro che alla data di presentazione della domanda risultino essere studenti iscritti a un Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato, Master, Scuola o Corso di Specializzazione dell'Università degli Studi dell'Aquila per l'A.A. corrispondente. Coloro che rientrano nella prima fascia ISEE (vedi tabella di seguito) dovranno pagare esclusivamente la prima rata pari a euro 66,00, (di cui euro 16,00 imposta di bollo e euro 50,00 quale contributo per l'attestazione finale).

- Presentare eventuale richiesta di riconoscimento di crediti pregressi maturati nel corso degli studi universitari, in forma curriculare o aggiuntiva, nonché singoli esami extracurriculari, relativi ai settori coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui al D.M. 616/2017.

2. Gli iscritti al percorso formativo oppure alle singole attività formative sono denominati corsisti.

Art. 4) Tasse e contributi

1. La partecipazione ad ogni singola attività formativa del PF24, strutturata in 6 CFU indivisibili, prevede il pagamento di una quota massima di iscrizione pari a 125 euro.

2. I costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale del percorso formativo sono graduati ai sensi dell'art. 1, commi da 252 a 267, della L. 11 dicembre 2016, n. 232. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 616/2017 può essere chiesta la riduzione della quota di iscrizione presentando, contestualmente alla domanda di iscrizione, l'attestazione ISEE Università in corso di validità che riporti la dicitura "Si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio universitario".

Nella tabella che segue sono indicati gli importi dovuti dai corsisti:

FASCE ISEE	CFU DA ACQUISIRE	CONTRIBUTI
1° Fascia ISEE da 0 a €15.000	6 CFU	€66,00
	12 CFU	€66,00
	18 CFU	€66,00
	24 CFU	€66,00
2° Fascia ISEE da 15.001 a €30.000	6 CFU	€93,75
	12 CFU	€187,50
	18 CFU	€281,25
	24 CFU	€375,00
3° Fascia ISEE da 30.001 a €44.000	6 CFU	€112,50
	12 CFU	€225,00
	18 CFU	€337,50
	24 CFU	€450,00
4° Fascia ISEE da €44.001 (o non presentato)	6 CFU	€125,00
	12 CFU	€250,00
	18 CFU	€375,00
	24 CFU	€500,00

Il versamento dei contributi avverrà in due rate. La I rata è pari 66 euro (di cui euro 16,00 imposta di bollo e euro 50,00 quale contributo per l'attestazione finale) e dovrà essere versata entro la data di scadenza delle iscrizioni. L'importo non è in alcun caso rimborsabile. La II rata, calcolata come da piano di contribuzione e dipendente dal numero di CFU che il corsista dovrà conseguire, dovrà essere versata dopo la conclusione della procedura di riconoscimento crediti ed entro la data che verrà comunicata sul sito di Ateneo.

3. Sono esonerati dal pagamento coloro che alla data di iscrizione al percorso formativo risultino essere iscritti a un Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Dottorato, Master, Scuola o Corso di Specializzazione dell'Università degli Studi dell'Aquila per l'A.A. di riferimento.

Art. 5) Organizzazione e struttura delle attività formative del PF24

1. Ogni attività formativa è strutturata in 6 CFU indivisibili. Per ogni attività formativa è stabilita la corrispondenza di 6 ore di didattica frontale per credito formativo. Le lezioni delle attività formative possono svolgersi anche nei giorni prefestivi. La frequenza non è obbligatoria.

2. Ogni attività formativa prevede una prova finale con voto per la verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi. Il superamento della prova è condizione necessaria per il conseguimento dei relativi crediti.

3. Per ogni attività formativa sono previsti almeno due appelli. Per sostenere la prova finale di ciascuna attività formativa è necessario essere regolarmente iscritti al percorso formativo.

4. I corsisti che non superino la prova negli appelli previsti non avranno riconosciuto alcun credito formativo e potranno eventualmente riconsiderare l'attività (se attivata) nell' A.A. successivo, iscrivendosi di nuovo al percorso formativo e pagando nuovamente l'iscrizione.

5. Per sostenere la prova finale di una attività formativa, i corsisti devono essere regolarmente iscritti al PF24 nell'A.A. corrispondente ed essere in regola con il pagamento della contribuzione relativa alla specifica attività formativa.

Art. 6) Piani di studio individuali

1. Ogni corsista seguirà nell'ambito del PF24 un piano di studio individuale, in conformità a quanto disposto dalla normativa richiamata dal presente regolamento.

2. Il piano di studio individuale conterrà attività formative per un totale di 24 CFU, prevedendo almeno 6 CFU in almeno 3 dei seguenti ambiti: Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; Psicologia; Antropologia; Metodologie e tecnologie didattiche.

3. Per quanto riguarda l'ambito delle Metodologie e tecnologie didattiche, il Piano di Studio potrà prevedere attività formative, diversificate a seconda della classe di concorso, concernenti le metodologie e tecnologie didattiche per gli specifici insegnamenti, secondo quanto previsto dall'allegato C al D.M. 616/2017.

4. Il Piano di Studio individuale potrà comprendere attività formative specifiche offerte dall'Università dell'Aquila nell'ambito del PF24 e/o attività pregresse maturate nel corso degli studi universitari, ed espressamente riconosciute, secondo quanto stabilito nell'art. 7 del presente regolamento.

Art. 7) Riconoscimento dei CFU maturati nel corso degli studi universitari

1. Possono essere riconosciuti come validi per il PF24 anche crediti pregressi maturati nel corso degli studi universitari, in forma curriculare o aggiuntiva, nonché singoli esami extracurriculari, relativi ai settori coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui al D.M. 616/2017.
2. Qualora i corsisti richiedano il riconoscimento di crediti pregressi ottenuti presso una Università diversa dall'Università dell'Aquila, sarà necessario allegare un attestato dell'Università che ha rilasciato i crediti, dal quale emerga la corrispondenza dei contenuti dell'attività formativa al dettato del DM 616/2017 e nel quale siano espressamente specificati il settore scientifico disciplinare (SSD), il numero dei CFU acquisiti, il voto di profitto e la data di registrazione, oppure una certificazione degli esami sostenuti per i quali si chiede il riconoscimento con allegati i programmi dei corsi, che devono essere coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui al D.M. 616/2017
3. Per richiedere il riconoscimento di crediti formativi pregressi acquisiti presso l'Università degli Studi dell'Aquila è necessario presentare apposita domanda, in cui siano dichiarati: la denominazione dell'insegnamento/attività formativa, il corso all'interno del quale sono stati acquisiti i CFU e, ove noti, il settore scientifico disciplinare (SSD) e il numero dei CFU acquisiti.
4. Una lista parziale dei corsi erogati dall'Università dell'Aquila e validi per il riconoscimento di CFU nell'ambito del PF24 è riportata nell'allegato A e sarà soggetta a periodico aggiornamento.

Art. 8) Criteri di riconoscimento CFU pregressi

1. Per ogni ambito disciplinare potranno essere riconosciute attività pregresse per un minimo di 6 CFU e per un totale massimo di 12 CFU, nel rispetto della condizione di cui all'art. 3, comma 4, del D.M. 616/2017.
2. Essendo ogni attività formativa offerta nell'ambito del PF24 strutturata in 6 CFU indivisibili, qualora la somma totale su tutti gli ambiti dei crediti riconosciuti sia compresa tra 7 e 11 verranno ritenuti validi 6 CFU, tra 13 e 17 verranno ritenuti validi 12 CFU, tra 19 e 23 verranno ritenuti validi 18 CFU. I 24 CFU verranno riconosciuti per intero se la somma sarà pari o maggiore a 24 CFU, sempre che siano garantiti almeno 6 CFU in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari, come da art. 3, comma 4, del D.M. 606/2017.
3. Non saranno effettuati riconoscimenti parziali di singole attività
4. Qualora non sia possibile accertare la coerenza con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui al D.M. 616/2017 non verrà effettuato il riconoscimento.

Art. 9) Certificazione del percorso formativo

1. I corsisti che acquisiscono tutti i 24 CFU previsti entro e non oltre il 31 luglio 2018, ottengono la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 616/2017.
2. I corsisti che non ottemperino all'obbligo di cui al comma 1, non ricevono la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 616/2017, ma soltanto la certificazione del completamento delle eventuali attività formative di cui hanno superato la prevista prova finale.
3. Per ottenere la certificazione di cui al comma 1, i corsisti possono eventualmente iscriversi al PF24 nell'A.A. successivo, per le attività formative da completare, se attivate, secondo le modalità previste dal regolamento per l'A.A. di riferimento.

Art. 10) Riconoscimento delle attività formative nei corsi di studio dell'Università dell'Aquila

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. 616/2017, per gli studenti dei corsi di studio dell'Università degli Studi dell'Aquila che si iscrivono per la prima volta al PF24, la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre, a ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.

2. Gli studenti dei corsi di studio dell'Università degli Studi dell'Aquila che acquisiscono, tramite il superamento della relativa prova finale, i crediti di una o più attività formative possono chiederne il riconoscimento come crediti curriculari o aggiuntivi rispetto a quelli del piano di studio, del proprio corso di studio. La richiesta di riconoscimento di una o più attività formative del percorso formativo come crediti curriculari deve essere indirizzata al Corso di studio competente nelle modalità e nei tempi previsti dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

L'Aquila 22/12/2017

Il Comitato Ordinatore